Gruppo di lavoro ODCEC Torino
Sistema dei controlli, d.lgs 231/2001 e fattori ESG",

# *Il ruolo dell'OIV nelle società partecipate pubbliche Torino 13/04/2026*

La Sezione 'Amministrazione Trasparente' dei siti web delle amministrazioni pubbliche




Adriano Ippolito
Dottore Commercialista - Torino

Argomenti


Il Ruolo dell'OIV
nelle società partecipate
• OIV
• Trasparenza
• Controllo analogo
• Attestazione ANAC sulla trasparenza
L'OIV quale organo deputato a redigere tale attestazione
TRASPARENZA
CNAC
CNAC

# *OIV*
## *Organismo indipendente di valutazione*

Organo interno delle amministrazioni Pubbliche
nominato dal vertice dell' Ente
che garantisce il corretto funzionamento
del sistema di misurazione e valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni.

OIV svolge 4 macro-funzioni:

**Valutazione** - (performance e dirigenti)
**Controllo** - (funzionamento dei sistemi)
**Certificazione** - (validazione performance e trasparenza)
**Garanzia** - (legalità, trasparenza, integrità)



# Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Art. 14 D.Lgs. 150/2009 – Delibere ANAC linee guida DFP e Anac

- Può essere Monocratico o composto da tre membri.
- I componenti devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla Funzione pubblica
- Durano in carica tre anni e possono essere confermati per altro triennio
- Sono nominati dai vertici dell'ente mediante procedura comparativa




Requisiti e incompatibilità

- Autonomia e indipendenza
- Divieto incarichi politici recenti
- Assenza conflitti di interesse

Rif. Delibera ANAC n. 1208/2017

## Quadro normativo generale

- - D.Lgs. 150/2009, art. 14 (OIV)
- - D.Lgs. 74/2017 (rafforzamento ruolo OIV)
- - D.Lgs. 33/2013 (trasparenza)
- - D.Lgs. 165/2001
- - D.L. 80/2021 → PIAO

## ANAC – Riferimenti fondamentali

- - Delibera ANAC n. 6/2013 (prime indicazioni su OIV)
- - Delibera ANAC n. 12/2013 (trasparenza e integrità)
- - Delibera ANAC n. 50/2013 (attestazioni OIV)
- - Delibera ANAC n. 1310/2016 (PTPC e trasparenza)

# Funzioni dell'OIV
# (art. 14 D.Lgs. 150/2009)

- - Monitoraggio sistema performance
- - Validazione Relazione sulla performance
- - Garanzia correttezza valutazioni
- - Attestazione obblighi sulla trasparenza
- - Proposta valutazione dirigenti apicali
- - Verifica pari opportunità
- - Verifica integrazione tra ciclo della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione



**Supporto ai sistemi di controllo interno**

L'OIV:

interagisce con RPCT, revisori, odv,collegio sindacale e altri organi

contribuisce all'integrazione tra:

performance, trasparenza, anticorruzione

👉 È un nodo di **coordinamento dei controlli**

**1. Monitoraggio del sistema di performance**

L'OIV:

verifica il funzionamento complessivo del sistema di valutazione

controlla la coerenza tra obiettivi e risultati

segnala eventuali criticità agli organi di vertice

👉 È una funzione di **controllo interno strategico**.

**2. Validazione della Relazione sulla performance**

L'OIV:

valida la **Relazione sulla performance**

attesta che i risultati dichiarati siano attendibili

👉 Senza validazione, la relazione **non è efficace**.

**3. Misurazione e valutazione della performance**

L'OIV:

propone e verifica il sistema di valutazione

assicura la correttezza dei criteri di misurazione

garantisce trasparenza e meritocrazia

👉 È il presidio del **principio di merito** nella PA.

**4. Valutazione dei dirigenti di vertice**

L'OIV:

valuta la performance dei dirigenti apicali

supporta gli organi preposti nella valutazione

👉 Collega risultati → responsabilità dirigenziale.

**. Promozione della trasparenza e integrità**

L'OIV:

verifica gli obblighi di trasparenza

attesta la pubblicazione dei dati (art. 44 D.Lgs. 33/2013)

contribuisce alla prevenzione della corruzione

👉 È un presidio di **legalità amministrativa**.

**6. Attestazione degli obblighi di pubblicazione**

Funzione oggi centrale.

L'OIV:

verifica la sezione "Amministrazione trasparente"

attesta completezza, aggiornamento e qualità dei dati

utilizza le griglie ANAC

👉 È una funzione di **controllo certificativo**.

# Il controllo analogo
# articolo 2 decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016 Tusp

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società

*un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*,

esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

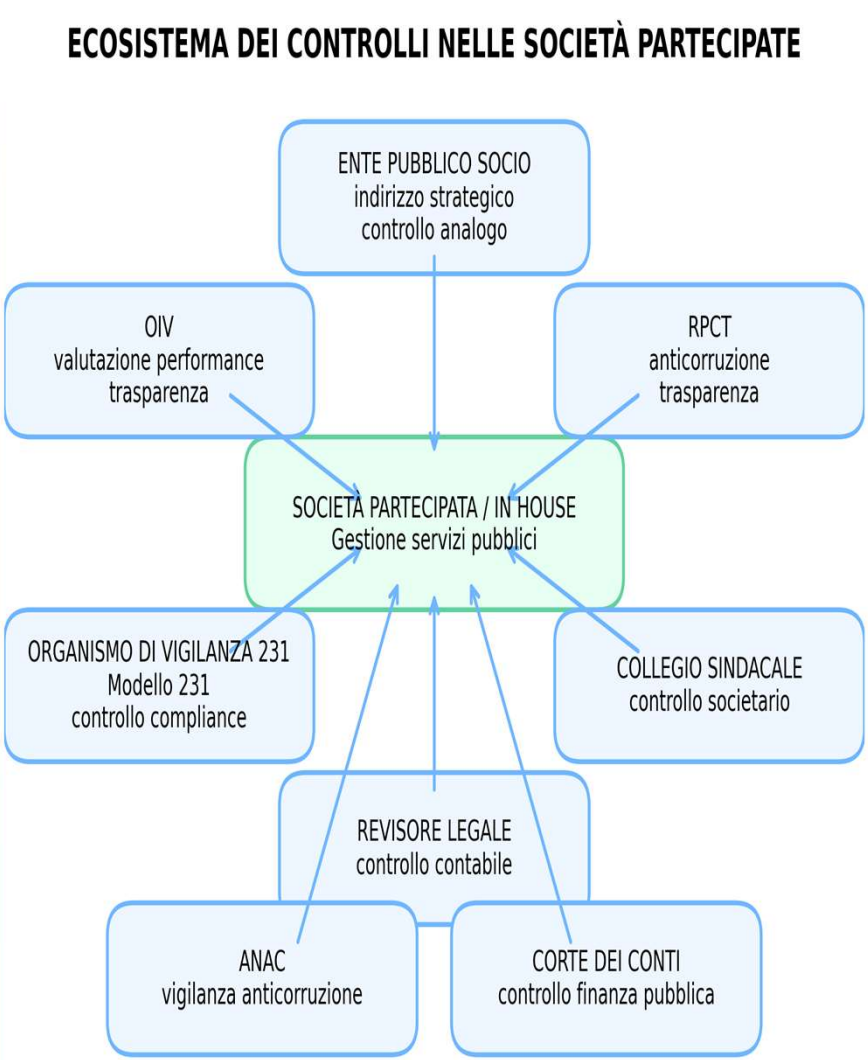

# Controllo analogo

Con il controllo analogo, l'amministrazione:

- Definisce ed attribuisce gli obiettivi strategici che la controllata deve perseguire.
- Esercita un'influenza determinante sulle decisioni significative della controllata.

Articolo 2 lettera c) decreto Legislativo n.175 del 16/8/2016

«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

In altri termini, secondo l'orientamento comunitario consolidatosi nel tempo, per "controllo analogo" si intende un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica, in particolare, quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società. In questi casi la controllata non è soggetto terzo rispetto all'ente pubblico.

# Controllo analogo e verifiche Corte dei Conti

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 SEZIONE V- ORGANISMI PARTECIPATI

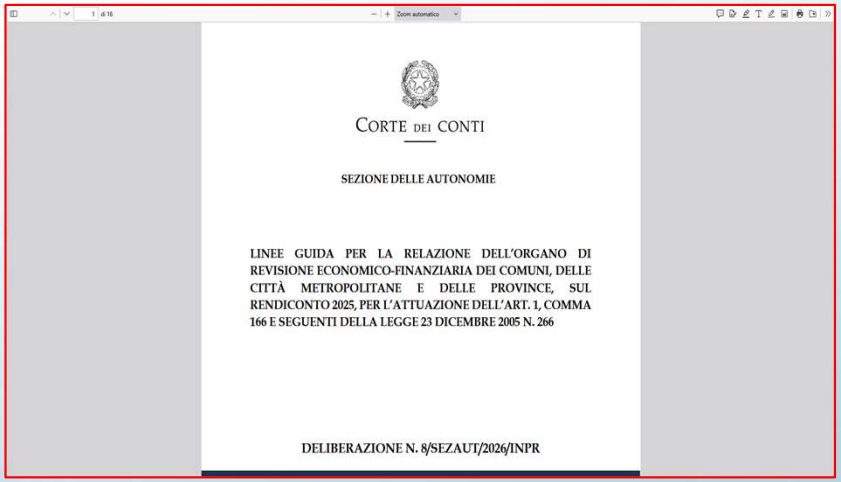

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE, SUL RENDICONTO 2025, PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266

DELIBERAZIONE N. 8/SEZAUT/2026/INPR

L'ente ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli **obiettivi gestionali** a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

# Relazione sul Governo societario

**Articolo 6**
**comma 2 e 4**
**Tusp**

Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

*Relazione sul Governo societario*

Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, omissis

**2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.**

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4**. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.**

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

# Relazione sul Governo societario

Le società Partecipate predispongono annualmente la relazione sul Governo societario.
Tale relazione è predisposta con riferimento alla chiusura dell'esercizio e pubblicata contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio.

TRA L'ALTRO LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO DEVE INDICARE LA REGOLARITA' DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DELL'ATTESTAZIONE ANAC
RILASCIATA DALL' OIV



# Corte dei Conti

La Corte dei Conti richiede espressamente ai revisori dell'ente di specificare se le società controllate abbiano predisposto la relazione sul Governo societario e che la stessa contenga il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'articolo 6 D.lgs 19/08/2016 n. 175.

Questionario Bilancio di previsione 2026-2028 sezione iv – Organismi partecipati
DELIBERAZIONE N. 8/SEZAUT/2026/INPR

Dalle verifiche effettuate dall'ente è emersa la presenza di società controllate che non hanno adottato il Programma di valutazione del rischio ex art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 175/2016?
6.1 In caso di risposta affermativa fornire informazioni:




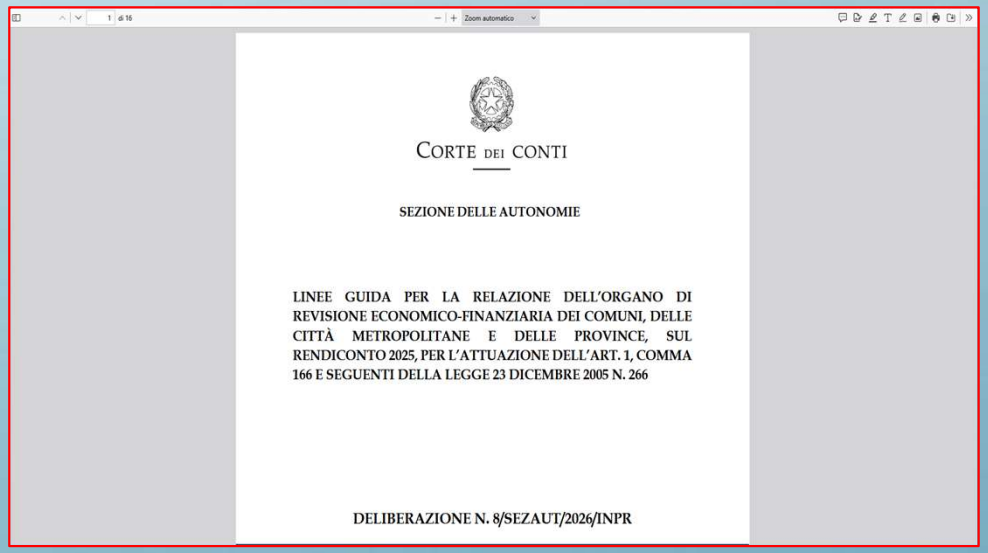

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE, SUL RENDICONTO 2025, PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266

DELIBERAZIONE N. 8/SEZAUT/2026/INPR

# Risulta

Che alcune società a controllo pubblico:

- NON REDIGONO LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Altre:

- NON LA PUBBLICANO TEMPESTIVAMENTE SUL PROPRIO SITO WEB

Altre ancora:

- NON PREDISPONGONO IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE;
- NON INDICANO IL PIANO DI RISANAMENTO PREDISPOSTO EX ANTE NEL CASO SPECIFICI INDICATORI DI ALERT DOVESSERO MANIFESTARE SEGNI DI DETERIORAMENTO DEL MANTENIMENTO DEL PRESSUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE.
- NON FANNO ALCUN CENNO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

OCCORRE URGENTEMENTE RIMUOVERE TALI MANCANZE

# Mancanza

La mancata elaborazione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

La mancata adozione di azioni correttive

La mancata elaborazione di segnali di allarme

La mancata adozione del piano di risanamento

La mancata elaborazione del piano di ristrutturazione

La mancata redazione della relazione sul governo societario

Quando si verifica la situazione di cui al comma 2 articolo 6 Tuspp, la mancata adozione di provvedimenti adeguati , da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 C.c.

Sono indicatori di inerzia e quindi di comportamenti gravemente colposi.

E quindi determinano:

Responsabilità amministrativo contabile a carico di:

- Organi di amministrazione
- Organi di controllo
- Organi della controllante preposti all'attività di controllo analogo.

# Introduzione alla Trasparenza

*La trasparenza è un principio fondamentale della Pubblica Amministrazione*

## Definizione

## Art. 1, comma 1, D.Lgs. 33/2013:

"La **trasparenza** è **intesa come accessibilità totale** delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche."

Obiettivo: assicurare il controllo diffuso dei cittadini sull'attività amministrativa.

Strumenti principali: pubblicazione online e accesso civico semplice e generalizzato.

Finalità: prevenire la corruzione e promuovere integrità, efficienza e fiducia.

**Articolo 97 Costituzione – buon andamento e imparzialità** AI3

**Art. 97, comma 1 Costituzione**

"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione."

Da questo articolo derivano principi fondamentali:

- trasparenza amministrativa
- pubblicità dell'azione amministrativa
- accountability della pubblica amministrazione.

## Diapositiva 16

**AI3** ADRIANO IPPOLITO; 16/03/2026

# Trasparenza



# Trasparenza - Quadro Normativo di Riferimento

La **trasparenza nella pubblica amministrazione** in Italia è disciplinata principalmente dal **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33** ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), come modificato dal **D.Lgs. 97/2016** (c.d. "FOIA italiano").

- D.Lgs. 33/2013: Riordino della disciplina su pubblicità e trasparenza.
- D.Lgs. 97/2016: Introduzione del FOIA (accesso civico generalizzato).
- Legge 190/2012: Norme anticorruzione.
- Linee guida ANAC: contenuti minimi e periodicità aggiornamenti.
- Legge 4/2004 (Legge Stanca): obblighi di accessibilità digitale.

# L'impianto normativo sulla trasparenza

**Riferimenti Normativi (Livello Legislativo)**
La "Bibbia" della trasparenza è il **D.Lgs. 33/2013**, più volte integrato dal D.Lgs. 97/2016.
**Art. 2-bis, comma 2, lett. b):** Estende l'ambito di applicazione della normativa sulla trasparenza alle **società in controllo pubblico** (comprese le società in house).
**Art. 2-bis, comma 3:** Disciplina gli obblighi (più limitati) per le **società partecipate non di controllo** e per gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro che svolgono attività di pubblico interesse.
**Art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009:** Stabilisce l'obbligo per l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) — o struttura analoga nelle società — di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
**Art. 44 del D.Lgs. 33/2013:** Prevede che l'ANAC definisca criteri e modalità per le attestazioni degli OIV sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

**Linee Guida ANAC (Disciplina Generale)**
Per capire *cosa* deve pubblicare una società pubblica, il testo fondamentale è:
**Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017:** Sono le linee guida specifiche per società ed enti di diritto privato controllati e partecipati. Questo documento chiarisce quali articoli del D.Lgs. 33/2013 si applicano alle società (criterio di compatibilità).

**Delibere Annuali per l'Attestazione (Specifiche per il 2025-2026)**
L'ANAC emana ogni anno una delibera specifica che individua gli obblighi "sotto esame" per quell'annualità e le date di scadenza.
**Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025:** È il provvedimento più recente che fissa le regole per l'attestazione riferita all'annualità **2024** (con verifiche effettuate nel 2025).
**Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2025:** Ha prorogato alcuni termini, confermando scadenze cruciali all'inizio del 2026.
**Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024:** (Precedente ma ancora rilevante per i criteri di vigilanza) Ha definito le sezioni di "Società Trasparente" soggette a controllo

La normativa sulla trasparenza si applica alle società in controllo pubblico

La normativa sulla trasparenza si applica inoltre agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse

Articolo 2-bis comma 2, lettera b; D.lgs n. 33/2013

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

# L’obbligo di trasparenza

**Si concretizza in una serie di azioni**
**tecniche, organizzative e giuridiche precise.**
**l'obbligo di trasparenza per una società pubblica non è un semplice "dovere di informare**
**in sintesi, si passa dal concetto di "segreto d'ufficio" a quello di "casa di vetro", dove il cittadino ha il diritto di informarsi**

- La sezione Amministrazione Trasparente è uno strumento di controllo democratico.
- Favorisce fiducia, integrità e partecipazione civica.
- Richiede aggiornamento continuo, qualità dei dati e monitoraggio costante da parte dell’OIV.

**«La trasparenza è il primo presidio di legalità nella Pubblica Amministrazione».**

# I 4 pilastri dell'obbligo di trasparenza

**1. La Sezione "Società Trasparente"**

Ogni società deve avere sul proprio sito web istituzionale una sezione dedicata denominata esattamente **"Società Trasparente"**.

**Struttura fissa:** Non è a discrezione della società; la struttura delle cartelle e delle sottocartelle è definita dall'Allegato 1 alla **Delibera ANAC 1134/2017**.

**Contenuti minimi:** Devono essere pubblicati dati su:

**Organizzazione:** Organi di indirizzo politico, compensi degli amministratori, curricula.

**Personale:** Costo del personale, tassi di assenza, incarichi conferiti.

**Consulenti e Collaboratori:** Elenco degli incarichi con indicazione di durata e compenso.

**Bandi di gara e contratti:** Tutti i dati sulle procedure d'acquisto (fondamentale per il 2026 con l'integrazione BDNCP).

**Bilanci:** Bilanci d'esercizio e documenti di programmazione finanziaria.

**2. L'Accesso Civico (Semplice e Generalizzato)**

La trasparenza "reattiva" si concretizza nella gestione delle richieste dei cittadini:

**Accesso Civico Semplice (Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013):** Se la società ha dimenticato di pubblicare un dato obbligatorio, chiunque può richiederne la pubblicazione immediata.

**Accesso Civico Generalizzato (FOIA - Art. 5, c. 2):** Chiunque può richiedere dati e documenti **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza dover dimostrare un interesse diretto. La società può negarlo solo per tutelare interessi pubblici (es. sicurezza) o privati (es. privacy/segreto commerciale).

**3. L'Attestazione dell'OIV (Il Controllo)**

L'obbligo non è solo pubblicare, ma **«attestare» di averlo fatto**.

Entro maggio/luglio di ogni anno, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o il Revisore deve compilare una **Griglia di Rilevazione**. E redigere mediante accesso alla Piattaforma Anac l'attestato di validazione della sezione amministrazione trasparente.

Questo documento "fotografa" se i link funzionano, se i dati sono aggiornati e se i formati sono aperti (non semplici PDF scansioni, ma file elaborabili).

**4. La Qualità del Dato (Formato Aperto)**

Non basta pubblicare un'immagine o un documento protetto. La legge (Art. 7, D.Lgs. 33/2013) impone che i dati siano:

**In formato aperto (Open Data):** Es. .csv, .xml, o PDF testuali che permettano il "copia e incolla" e l'analisi dei dati.

**Riutilizzabili:** Devono essere scaricabili e analizzabili da chiunque per fini statistici o di controllo sociale.

**Indicizzati:** Devono essere reperibili dai motori di ricerca (Google, Bing, ecc.).



Adriano Ippolito - Tel. 011/3183113

# Freedom of Information Act

Il FOIA (Freedom of Information Act), introdotto nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 97/2016 in modifica del D.Lgs. 33/2013, rappresenta uno degli strumenti più avanzati di realizzazione del principio di trasparenza nella Pubblica Amministrazione, configurandosi come diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche senza necessità di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, come invece richiesto dall'accesso documentale disciplinato dalla Legge 241/1990; esso si inserisce in un più ampio processo evolutivo della trasparenza amministrativa che ha trasformato tale principio da mera forma di pubblicità legale a vero e proprio strumento di controllo diffuso sull'operato della PA, con finalità non solo conoscitive ma anche di prevenzione della corruzione, promozione dell'integrità e rafforzamento dell'accountability pubblica, consentendo ai cittadini, alle imprese e agli operatori dell'informazione di verificare il corretto esercizio delle funzioni amministrative; il FOIA si distingue dall'accesso civico semplice, che riguarda esclusivamente i dati oggetto di obbligo di pubblicazione, in quanto introduce un accesso generalizzato esteso a tutti i dati e documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente pubblicati, ampliando significativamente la sfera di conoscibilità dell'azione amministrativa; tuttavia tale diritto non è assoluto, ma incontra limiti derivanti dalla necessità di tutelare interessi pubblici e privati rilevanti, quali la protezione dei dati personali, la sicurezza pubblica, il segreto di Stato e gli interessi economici e commerciali, imponendo all'amministrazione un'attività di bilanciamento tra il principio di trasparenza e quello di riservatezza; sotto il profilo sistematico, il FOIA si configura quindi come espressione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., nonché come strumento essenziale di democrazia partecipativa, in quanto favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e contribuisce a rendere l'amministrazione più efficiente, responsabile e aperta, segnando il passaggio da un modello amministrativo chiuso e autoreferenziale a un modello aperto e orientato alla piena accessibilità delle informazioni.

FOIA: significato giuridico

Freedom of Information Act (legge sulla libertà di informazione)

FOIA- In Italia non esiste una legge autonoma chiamata FOIA come nei paesi anglosassoni, ma è stato introdotto con il D.Lgs. 97/2016, che modifica il D.Lgs. 33/2013.

Definizione operativa FOIA in italiano coincide con:

**Accesso civico generalizzato**

**Art. 5 – 33/1013**

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: ( omissis)

# La trasparenza in dottrina




La trasparenza nella Pubblica Amministrazione si configura, secondo l'elaborazione dottrinale prevalente, come un principio generale dell'ordinamento volto a garantire la piena conoscibilità e comprensibilità dell'azione amministrativa, superando il tradizionale paradigma della segretezza amministrativa tipico del modello autoritativo; in tal senso, è stato osservato come essa rappresenti il passaggio "da un'amministrazione segreta a un'amministrazione conoscibile", nella quale il potere pubblico è sottoposto al controllo diffuso dei cittadini[1], in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost.; la trasparenza assume inoltre una funzione centrale nel rafforzamento della democrazia partecipativa, in quanto costituisce "condizione essenziale per l'esercizio della cittadinanza attiva"[2], favorendo la partecipazione consapevole dei cittadini ai processi decisionali pubblici, in linea con i principi di cui agli artt. 1 e 118, comma 4, Cost.; sotto il profilo funzionale, essa è altresì qualificata come strumento di prevenzione della corruzione, in quanto riduce le aree di opacità dell'azione amministrativa[3], trovando specifica attuazione nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; la dottrina più recente evidenzia, inoltre, l'evoluzione della trasparenza da istituto procedimentale a valore sistemico dell'azione amministrativa[4], idoneo a permeare l'intera organizzazione pubblica, fino a configurarsi come principio generale strettamente connesso alla sovranità popolare e al controllo democratico[5]; in tale prospettiva, la trasparenza non si esaurisce nella mera accessibilità formale dei dati, ma implica una più ampia esigenza di intelligibilità complessiva dell'azione amministrativa[6], coerentemente con la disciplina dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.




**Note**

1. S. Cassese, *La trasparenza amministrativa*, in **Riv. trim. dir. pubbl.**; cfr. anche art. 97 Cost.
2. G. Arena, *Cittadini attivi*, Laterza, in relazione agli artt. 1 e 118, comma 4, Cost.
3. F. Merloni, *La trasparenza amministrativa e la prevenzione della corruzione*; v. anche L. 6 novembre 2012, n. 190 e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. M.A. Sandulli, *Trasparenza e amministrazione pubblica*, in dottrina amministrativistica contemporanea.
5. S. Staiano, studi sulla trasparenza come principio costituzionale; collegamento agli artt. 1 e 97 Cost.
6. L. Vandelli, *Il sistema delle autonomie locali*; cfr. anche art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

# La trasparenza si realizza con l'Obbligho di Pubblicazione

Le PA devono pubblicare documenti, dati e informazioni senza necessità di richiesta preventiva.

Le informazioni devono essere:

- Aggiornate, complete e facilmente consultabili
- In formati aperti e riutilizzabili (open data)
- Accompagnate da indicazione di responsabile e data di aggiornamento

La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.



# Organi e responsabilità in materia di trasparenza

**RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

## 1. Organo Amministrativo

È titolare della responsabilità primaria in materia di trasparenza.
Ha il compito di:
•assicurare l'adozione di un adeguato assetto organizzativo;
•garantire la corretta istituzione e gestione della sezione "Amministrazione Trasparente";
•vigilare sul regolare flusso e aggiornamento delle informazioni.
Risponde in caso di omissioni o carenze organizzative, anche sotto il profilo amministrativo ed erariale.

## 2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

È il soggetto operativo incaricato della gestione degli obblighi di pubblicazione.
Provvede a:
•monitorare la completezza e l'aggiornamento dei dati;
•segnalare eventuali inadempienze agli organi competenti.
È direttamente esposto a responsabilità sanzionatoria da parte dell'ANAC.

## 3. Collegio Sindacale

Svolge una funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.
In particolare:
•verifica la corretta applicazione della normativa sulla trasparenza;
•rileva eventuali carenze o irregolarità;
•segnala tempestivamente agli amministratori e, se del caso, all'assemblea.
Può essere chiamato a rispondere per omessa vigilanza o inerzia, ai sensi dell'art. 2407 c.c. e sotto il profilo erariale.

## 4. Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV)

Non è titolare degli obblighi di trasparenza, ma interviene quando le relative violazioni assumono rilevanza ai fini dei reati presupposto.
In particolare:
•monitora le situazioni di opacità gestionale che possano costituire rischio-reato;
•segnala anomalie rilevanti agli organi competenti;
•verifica l'efficacia del modello organizzativo 231.
La sua responsabilità è limitata all'eventuale omessa vigilanza su rischi penalmente rilevanti.

**Conclusione**
Il sistema di trasparenza si fonda su una responsabilità differenziata: diretta in capo agli amministratori e al RPCT, di vigilanza in capo al collegio sindacale e funzionale ai rischi-reato per l'Organismo di Vigilanza, secondo una logica integrata di controllo multilivello.

**DEVONO SOLLECITARE NOMINA**

## RESPONSABILITÀ DELL'OIV IN CASO DI ATTESTAZIONE PRIVA DI CARTE DI LAVORO

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nell'ambito delle proprie funzioni, è tenuto a rilasciare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza sulla base di un'attività istruttoria adeguata, tracciabile e verificabile. Tale attività deve essere supportata da idonee carte di lavoro, intese come documentazione probatoria delle verifiche svolte.
Il rilascio dell'attestazione in assenza di carte di lavoro o di adeguata documentazione di supporto configura una violazione degli obblighi di diligenza professionale, in quanto impedisce di dimostrare la natura sostanziale e non meramente formale del controllo effettuato. In tal senso, l'attestazione risulta priva di adeguato fondamento istruttorio e può essere qualificata come inattendibile.
Sotto il profilo della responsabilità, tale comportamento può determinare, in primo luogo, una responsabilità contrattuale nei confronti dell'ente, per inadempimento agli obblighi connessi all'incarico, qualora l'OIV non sia in grado di dimostrare le verifiche effettuate. L'assenza di carte di lavoro integra, infatti, un indice sintomatico di attività di controllo non adeguatamente svolta.
Inoltre, nei casi in cui l'attestazione infondata abbia contribuito a mantenere situazioni di irregolarità o di opacità amministrativa, può configurarsi una responsabilità erariale per danno indiretto, qualora sussista un nesso causale tra l'attestazione e il danno subito dall'ente pubblico.
Ulteriore profilo di rilievo riguarda i rapporti con ANAC: l'attestazione priva di adeguato supporto documentale può essere oggetto di rilievo da parte dell'Autorità, con conseguente segnalazione di criticità e possibile incidenza sulla valutazione dell'affidabilità del sistema dei controlli interni.
Sotto il profilo sostanziale, le carte di lavoro assumono una funzione essenziale, in quanto consentono di dimostrare:
•le verifiche effettuate;
•i criteri adottati;
•le eventuali criticità riscontrate;
•il percorso logico che ha condotto all'attestazione.
La loro assenza impedisce qualsiasi forma di controllo ex post sull'operato dell'OIV e compromette la credibilità dell'attestazione stessa. In conclusione, il rilascio di attestazioni senza adeguato supporto documentale espone l'OIV a responsabilità per inadempimento, e nei casi più gravi a responsabilità erariale, configurando una violazione dei principi di diligenza, tracciabilità e verificabilità che devono caratterizzare l'attività di attestazione.

# **Art. 14/150** Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a**) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una** *relazione annuale* **sullo stato dello stesso (, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi))**

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti ((e al Dipartimento della funzione pubblica))
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 ((, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali)) e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione ((con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) )) , nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti
((dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014))

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati ((tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o))
tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. (8) ----------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


Adriano Ippolito - Tel. 011/3183113

# Attestazione OIV

L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

**verifica**

Annualmente
la completezza, qualità e
tempestività dei dati pubblicati.

L'attestazione OIV:

- È un atto ufficiale che certifica il rispetto degli obblighi.
- Va pubblicata entro il 30 giugno di ogni anno.
- Evidenzia eventuali carenze e formula raccomandazioni di miglioramento.

Garantisce legalità, trasparenza e affidabilità dell'ente.



# OIV
# Trasparenza – Attestazioni

Attestazione obblighi pubblicazione

Verifica completezza e qualità dati

Supporto alla prevenzione corruzione

Rif. Delibera ANAC n. 203/2023

## Il nuovo portale Anac

**La piattaforma unica sulla trasparenza**




L'obbligo di pubblicazione nella sezione **"Amministrazione trasparente"** dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dal **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, che prevede la pubblicazione e l'aggiornamento sistematico dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa. L'**Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** è chiamato a verificare l'assolvimento di tali obblighi ai sensi dell'**art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009**, mediante specifica **attestazione annuale**. La verifica viene effettuata utilizzando la **griglia di rilevazione predisposta da ANAC**, che consente di accertare la completezza, l'aggiornamento e la qualità dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente". L'esito dell'attività di controllo è formalizzato nell'attestazione dell'OIV e nei relativi documenti di supporto, pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, in coerenza con le indicazioni dell'**ANAC**. Tale attività costituisce un presidio essenziale di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione.

# Accessibilità sito web
# e
# Usabilità dei dati

LA SEZIONE « AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»
DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA'

- Deve essere collocata ben visibile in home page.
- Deve essere Conforme agli standard di accessibilità (Legge 4/2004 e WCAG 2.1).
- deve permettere la Navigazione semplice e intuitiva, con motore di ricerca interno.
- Dati scaricabili e riutilizzabili per garantire effettiva trasparenza.



## Il significato di « Formato aperto»

La nozione di **formato aperto** nella sezione "Società trasparente"
implica che i dati siano pubblicati in modo accessibile, leggibile automaticamente e riutilizzabile da chiunque senza restrizioni tecniche o giuridiche.

I principali riferimenti normativi sono il **D.Lgs. 33/2013 (art. 7)** e il **Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (art. 68)**, oltre alle linee guida ANAC. Non è sufficiente la mera pubblicazione del dato in forma visibile, ma è necessario che esso sia anche elaborabile.

I formati aperti corretti includono: CSV (.csv), XML (.xml), JSON (.json), ODS (.ods), TXT (.txt). I formati non idonei o non conformi allo spirito della norma sono: PDF (soprattutto se scannerizzati), immagini (JPG, PNG) e file Excel non strutturati o protetti. Il formato CSV rappresenta lo standard più semplice ed efficace per dati tabellari.

Per L'Anac, i dati devono essere pubblicati in forma strutturata, con intestazioni chiare e senza elementi che ne impediscano l'elaborazione automatica. La presenza di soli file PDF costituisce una criticità frequente nelle società partecipate. La corretta pubblicazione in formato aperto garantisce trasparenza sostanziale e non solo formale. In conclusione, l'obiettivo normativo è favorire il controllo diffuso e il riuso dei dati pubblici.

# Struttura della Sezione

# « amministrazione trasparente»

La sezione deve essere organizzata
in modo omogeneo e standardizzato e contenere:

- Organizzazione (organi politici e dirigenti)
- Consulenti e collaboratori
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Bilanci e performance
- Personale e incarichi
- Accesso civico e Responsabile della Trasparenza

# LA SEZIONE «SOCIETA' TRASPARENTE»



Documento
Adobe Acrobat







Recte: «dovrebbero» e non devono

# RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA NOMINANA DELL' OIV NELLE SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE.

- ARTICOLO 2 LEGGE 33/213 – LE NORME SULLA TRASPARENZA SI APPLICANO ANCHE ALLE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO
- ARTICOLO 14 LEGGE 150/2009 – l' OIV promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo
- Delibera n. 192 del 7 maggio 2025. Oggetto: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024

La questione dell'attestazione degli obblighi di trasparenza nelle società a controllo pubblico evidenzia una rilevante tensione tra il dato normativo e la prassi applicativa. Il quadro legislativo di riferimento, composto dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 175/2016, non contiene una disciplina espressa che individui, all'interno delle società pubbliche, un soggetto qualificabile come "organismo con funzioni analoghe all'OIV". In particolare, il D.Lgs. 33/2013 attribuisce agli OIV il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 44), estendendo poi tali obblighi anche alle società in controllo pubblico (art. 2-bis), ma senza prevedere una corrispondente estensione dell'assetto organizzativo proprio delle amministrazioni. A sua volta, l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 configura l'OIV come organo tipico delle pubbliche amministrazioni, con specifici requisiti, funzioni e modalità di nomina, mentre il Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016) non contempla né tale figura né organismi equivalenti.

In questo vuoto normativo si inseriscono le delibere ANAC, le quali fanno riferimento agli "OIV o organismi con funzioni analoghe", senza tuttavia definire tali organismi né individuarne in modo puntuale i requisiti o le modalità di designazione. Si tratta, quindi, di una clausola aperta, priva di tipizzazione normativa, che ha dato luogo a una prassi applicativa in cui le società individuano, di regola, nel collegio sindacale il soggetto chiamato ad attestare la trasparenza. Tale soluzione, tuttavia, non appare pienamente convincente sotto il profilo giuridico: il collegio sindacale è disciplinato dal codice civile e svolge funzioni di controllo sulla gestione e sulla legalità societaria, ma non è titolare di compiti di valutazione della performance né di attestazione della compliance amministrativa, proprie invece dell'OIV. L'assimilazione tra le due figure risulta quindi priva di un fondamento normativo espresso e determina una commistione tra controllo societario e controllo amministrativo, in potenziale contrasto con i principi di specializzazione e separazione delle funzioni, più volte valorizzati anche dalla giurisprudenza contabile, che collega la trasparenza alla corretta strutturazione dei controlli interni (Corte dei conti, sezioni regionali di controllo, varie delibere in materia di enti locali).

Analoghe criticità emergono con riferimento ad altri soggetti talvolta evocati nella prassi. L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, infatti, è preposto a un controllo circoscritto alla prevenzione dei reati presupposto e alla verifica dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi 231; esso non esercita un controllo generale sulla trasparenza amministrativa né è investito di funzioni di attestazione pubblicistica, ma opera nell'ambito di una logica penal-preventiva interna all'ente, con competenze settoriali e non sovrapponibili a quelle dell'OIV. La giurisprudenza ha chiarito che l'OdV ha un ruolo specifico e delimitato, non assimilabile ad altri organi di controllo (Cass. pen., sez. VI, n. 38343/2014), confermando la sua natura specialistica. Parimenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) non può essere considerato soggetto idoneo all'attestazione, in quanto svolge funzioni gestionali e di presidio interno del sistema anticorruzione e trasparenza, risultando direttamente coinvolto nella predisposizione, nell'attuazione e nel monitoraggio degli obblighi di pubblicazione. Attribuire al RPCT anche la funzione di attestazione significherebbe concentrare nello stesso soggetto attività di gestione e controllo, in evidente violazione del principio di separazione tra controllore e controllato, principio che la giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato nel sistema dei controlli pubblici.

Alla luce di tali considerazioni, si può sostenere che, in assenza di una disciplina specifica, l'unico modello normativamente tipizzato per l'attestazione degli obblighi di trasparenza resta quello delineato dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009. Ne consegue che le società a controllo pubblico, proprio in quanto destinatarie degli obblighi di trasparenza, dovrebbero dotarsi di un organismo formalmente assimilabile all'OIV, individuato tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento, preferibilmente iscritti nell'Elenco nazionale della Funzione Pubblica. Tale soluzione appare maggiormente coerente con l'impostazione della giurisprudenza amministrativa, che riconosce alla trasparenza una funzione di controllo diffuso sull'azione amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 10/2020), presupponendo quindi l'esistenza di un sistema di controllo interno strutturato e indipendente.

Diversamente, l'attuale prassi rischia di affidare una funzione rilevante a soggetti non espressamente legittimati, esponendo il sistema a criticità in termini di certezza giuridica, legittimità degli atti e possibile responsabilità. In definitiva, il problema non riguarda soltanto l'individuazione del soggetto attestatore, ma la coerenza complessiva del sistema, che oggi appare fondato più su soluzioni organizzative di fatto che su un chiaro e compiuto fondamento normativo.



Adriano Ippolito - Tel. 011/3183113

# Rapporto OIV – RPCT

- - Ruoli distinti ma coordinati
- - Integrazione performance e anticorruzione
- - Supporto al monitoraggio misure PTPCT




Rif. PNA 2019–2024 (ANAC)

La disciplina in materia di **prevenzione della corruzione** nelle pubbliche amministrazioni è prevista dalla **Legge 6 novembre 2012, n. 190**, che impone l'adozione del **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**, oggi confluito nel **PIAO** ai sensi dell'**art. 6 del D.L. 80/2021** convertito in **L. 113/2021**. L'**Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** svolge funzioni di verifica e presidio del sistema di prevenzione, in particolare in relazione alla coerenza tra obiettivi di performance e misure anticorruzione, ai sensi dell'**art. 14 del D.Lgs. 150/2009**. L'OIV verifica inoltre l'integrazione tra ciclo della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione, anche attraverso il monitoraggio degli obiettivi organizzativi connessi al PIAO. Tali attività si inseriscono nel sistema dei controlli interni e contribuiscono al rafforzamento dell'integrità e della legalità dell'azione amministrativa, secondo le indicazioni dell'**ANAC**.

## Oiv E Rpct nelle società Partecipate

Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV o altri soggetti con funzioni analoghe si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

# Strumenti di Controllo

- Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) supervisiona gli obblighi.
- ANAC vigila e può applicare sanzioni.
- Cittadini e associazioni esercitano controllo tramite accesso civico.
- Pubblicazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT).

# Conseguenze in Caso di Inadempienza

- Sanzioni pecuniarie a carico dei dirigenti responsabili.
- Danno d'immagine per l'ente.
- Possibile riduzione o perdita di finanziamenti.
- Valutazione negativa nella performance organizzativa.
- Maggior rischio di contenzioso e sfiducia dei cittadini.

# Conclusioni

La sezione Amministrazione Trasparente è uno strumento di controllo democratico.
Favorisce fiducia, integrità e partecipazione civica.
Richiede aggiornamento continuo, qualità dei dati e monitoraggio costante da parte dell'OIV.

«La trasparenza è il primo presidio di legalità nella Pubblica Amministrazione».

https://put.anticorruzione.it/amministrazione/687f7c6d16d7342acc9f96bd/controlli-rilievi

https://finpiemonte-partecipazioni.it/organo-di-controllo-che-svolge-le-funzioni-di-oiv/




Adriano Ippolito -Dottore commercialista.





43